

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4184 Anno 2018

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 21/02/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

GIULIANI soc.coop., in persona del l.r.p.t., rapp. e dif. dall'avv. Giovanni Boldrini e dall'avv. Mario Piselli, elett. dom. presso lo studio

RG 1548/2017- g.est. m.ferro

Pag. 1 di 6

12173
17

del secondo in Roma, via della Giuliana n.10, come da procura in calce all'atto

-ricorrente-

Contro

CESI COOPERATIVA EDIL STRADE IMOLESE (CESI) soc.coop. in l.c.a., in persona del comm.liq. p.t., rappr. e dif. dall'avv. Michele Sarti ed elett.dom. presso lo studio dell'avv. Marco Paolo Ferrari, in Roma, via Dante de' Blasi n.5, come da procura in calce all'atto

-controricorrente-

per la cassazione del decreto Trib. Bologna 2.12.2016, n. 4370/2016, in R.G. 7765/2016;

vista la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. GIULIANI soc.coop. impugna il decreto Trib. Bologna 2.12.2016, n. 4370/2016, in R.G. 7765/2016, con cui è stato rigettato il suo reclamo proposto ex art.98 l.f. avverso la mancata ammissione in privilegio, per quanto qui d'interesse, del credito già insinuato per euro



1.890.416,26 ed invece riconosciuto dal commissario in via chirografaria, afferendo a contratto d'opera e non appalto di servizi;

2. il tribunale, premessa la inammissibile produzione tardiva di documenti non acclusi al ricorso ed invece depositati solo successivamente, ha riconosciuto la infondatezza della complessiva doglianza poiché: a) la debitrice aveva svolto per CESI, ora in l.c.a., "esecuzione di serramenti e facciate", dunque non prestazioni di servizi né vendita di manufatti, invece essenziali ai fini della concessione del privilegio assegnabile alla cooperativa di produzione e lavoro e di cui all'art.2751bis n.5 c.c.; b) i contratti così eseguiti consistevano in appalti di opere, attuate in regime di subappalto e per i quali la qualifica di cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente non poteva essere invocata di per sé così sovrastando la descritta qualificazione della prestazione resa in fatto;

3. con il ricorso si deduce, in unico motivo, l'erroneità del decreto bolognese per essere il creditore una cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente, con prospettata eccezione d'incostituzionalità ove il privilegio non potesse essere esteso all'appalto d'opera.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso – pur procedibile per l'avviata notifica nei 30 giorni dalla comunicazione - è inammissibile, esso non permettendo a questa Corte di discostarsi, per la natura delle argomentazioni a sostegno della impugnazione, dal proprio consolidato indirizzo, qui da ribadire anche nella vigenza dell'ultima stesura dell'art.2751bis n.5 c.c., per cui l'intento della disposizione è quello di *"rafforzare la tutela dei crediti delle imprese artigiane e delle cooperative di produzione e lavoro derivanti da prestazioni lavorative destinate a soddisfare le esigenze di*

sostentamento del lavoratore, tra le quali il legislatore ha espressamente annoverato quelle rese in esecuzione di appalti di servizi e della vendita di manufatti, in tal modo compiendo una scelta che trova la sua giustificazione da un lato nella prevalenza dell'attività lavorativa sugli altri fattori produttivi, statisticamente ricorrente nelle predette prestazioni, e dall'altro nell'inopportunità di dettare una disciplina differenziata per i singoli casi. Tali esigenze di tutela sono state invece ritenute insussistenti con riguardo ai crediti derivanti da appalti d'opera, nei quali, pur riscontrandosi ugualmente il concorso dell'attività lavorativa con la fornitura della materia prima e con la sopportazione delle spese generali connesse all'attività di impresa, non può affermarsi con sicurezza la prevalenza della prima componente rispetto alle altre, in quanto la stessa circostanza che la prestazione sia dedotta in contratto nella sua globalità, senza poter essere scissa nelle singole componenti, non consente d'individuare l'incidenza di ciascuna di esse" (Cass. 4383/2015, 12136/2014); né può dirsi che l'intervento normativo di cui al comma 1 dell'art. 36, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, abbia alterato l'impianto originario del n.5) dell'art.2751bis c.c., invero inciso solo quanto ai "crediti dell'impresa artigiana" (privilegiata ove "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti"), mentre nessuna variazione è stata ospitata nella norma quanto ai crediti "delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro", spettando il privilegio solo "per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti";

2. ma anche il comma 3-bis, aggiunto all'art.82 del decreto legge 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, non ha mostrato di incidere sui presupposti del privilegio, essendo stata lasciata inalterata la base prestazionale cui è collegato il credito cui lo si voglia collegare; invero, al di là dell'osservazione per cui detto art.82 è intitolato al "concordato preventivo", in ogni caso la novella precisa

che "Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.", non sembrando tale inserzione pertanto far prescindere la causa di prelazione proprio dal riferimento non ad ogni credito indistintamente riferito ai predetti enti (per quanto essi abbiano conseguito la positiva revisione) bensì solo a quelli appunto consistenti nei corrispettivi esattamente ed ancora delle medesime prestazioni restrittivamente intese dalla citata giurisprudenza;

3. parimenti Cass. 22147/2016 ha precisato che *«requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa al passivo fallimentare con il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c. sono, per un verso, che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci e, per altro verso, che l'apporto lavorativo di questi ultimi sia prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del predetto privilegio, non è legittimo il ricorso a parametri diversi da quelli indicati e collegati, invece, a canoni funzionali o dimensionali ovvero a comparazioni fra lavoro dei soci e capitale investito»*;

4. lo stesso primo precedente (Cass. 4385/2015) ha anche rigettato la questione d'incostituzionalità, osservando che il *«trattamento differenziato riservato alla terza categoria di crediti, indipendentemente da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva prevalenza dell'apporto organizzativo e di capitale rispetto a quello personale dell'imprenditore o dei soci, si configura come legittimo esercizio dell'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nella individuazione dei crediti muniti di privilegio, con la conseguenza che deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità*

costituzionale dell'art. 2751-bis n. 5 cod. civ., sollevata dalla ricorrente in riferimento all'art. 3 Cost.»; né sussistono ragioni per aggiornare il sollevato dubbio, data la riproposizione anche esterna al perimetro codicistico – come visto - della sola formula contemplante “servizi prestati” e “manufatti prodotti”;


5. il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese che seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidando le stesse in euro 13.100 (di cui euro 100 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017.

il Presidente
dott. Pietro Campanile



Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma. 21 FEB. 2018